REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI L'AQUILA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Sabrina Mostarda all'udienza del 2/11/09 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. n. 325/08 R.G.A.L. della Tribunale di L'Aquila e vertente

Tra

Ma.Ro.

elettivamente domiciliata in L'Aquila, corso (omissis) presso lo studio dell'avv. Ca.Be. che la rappresenta e difende per procura in margine al ricorso introduttivo

Ricorrente

E

Te. S.p.A.

In persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in L'Aquila, piazza (omissis) presso lo studio dell'avv. Ma.Ma. e rappresentata e difesa dagli avv.ti Ar.Ma., En.Mo., Ro.Ro., Fr.Ra.Bo. per procura in calce al ricorso notificato.

Resistente

Oggetto: festività, ferie.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 10/7/08 e ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la Te. S.p.A. e premesso di essere dipendente della stessa, esponeva che il giorno 15 agosto 2007 si era astenuta con il consenso datoriale dall'attività lavorativa esercitando il diritto riconosciuto dall'art. 28 ccnl al giorno di festività nazionale, che invece si era vista detrarre arbitrariamente in busta paga a seguito dell'astensione un giorno di ferie maturate.

Lamentava l'illegittimità della condotta datoriale in quanto il 15 agosto doveva considerarsi come festività e non essere imputata l'assenza a ferie.

Chiedeva la declaratoria del diritto ad assentarsi dal lavoro nella giornata del 15/8/07 quale festività nazionale e la condanna della Te. S.p.A. al pagamento della somma corrispondente al giorno di ferie detratto.

La Te. S.p.A. si costituiva in giudizio ed eccepiva la nullità del ricorso e nel merito ne chiedeva il rigetto.

All'odierna udienza dopo la discussione il Giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è nullo in quanto nello stesso sono indicati gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda ai sensi dell'art. 414 c.p.c.

Nel merito il ricorso deve essere accolto.

Parte ricorrente non ha prestato alcuna attività lavorativa nella giornata del 15 agosto del 2007 e si controverte in questa sede in ordine all'imputazione di questa giornata, se come ferie, per come sostenuto dalla Te. S.p.A. o come festività, per come sostenuto dalla parte ricorrente.

In ogni caso infatti, se si ritiene corretta l'imputazione dell'assenza (comunque volontaria, in quanto la stessa parte ricorrente deduce di non essere stata volontariamente inserita nella turistica di quella giornata) come festività, in ogni caso, pur in presenza di una erronea presentazione della domanda di ferie da parte del lavoratore, la Te. S.p.A. avrebbe dovuto procedere ad una rettifica dell'imputazione.

Per questo motivo appare in definitiva irrilevante la presenza o meno di una domanda di ferie della parte ricorrente (peraltro mai depositata dalla Te. S.p.A.), perché in ogni caso la questione riguarda la tipologia dell'imputazione della volontaria assenza della parte ricorrente, assenza concordata con il datore di lavoro. Diversamente da quanto sostenuto dalla Te. S.p.A. nelle sue difese, il 15 agosto è ricompreso nell'elenco delle festività per le quali sussiste il diritto di astensione dei lavoratori dall'attività lavorativa (con la conseguenza che l'assenza non può essere imputata a ferie).

La questione verte infatti non sulle modalità con le quali deve essere retribuita la prestazione lavorativa nel giorno di festività, bensì sull'individuazione del giorno di festività nazionale e sul diritto del lavoratore ad astenersi dall'attività lavorativa in questa giornata in quanto festività (dal che ne discende la non imputabilità della giornata a titolo di ferie).

Ed infatti secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione (Cass. SS.UU. n. 4039/80, Cass. n. 9176/97), in occasione delle festività infrasettimanali (celebrative di ricorrenze civili o religiose) a tutti i lavoratori indistintamente è riconosciuto il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro (art. 2 l. n. 260/49) nonché il diritto alla normale retribuzione globale fissa: se in relazione a specifiche esigenze aziendali, tali lavoratori debbano prestare attività lavorativa in uno di quei giorni essi - alla stregua dei principi generali e dell'art. 5, comma terzo, della l. n. 260/49 - hanno diritto di ricevere lo specifico compenso per l'opera prestata, con la maggiorazione prevista.

Si è quindi affermato che, stante il diritto soggettivo di ogni lavoratore di astenersi dall'eseguire la prestazione nelle festività infrasettimanali e, d'altro lato, la possibilità, connessa a comprovate esigenze tecnico - produttive dell'azienda, che in tali festività sia egualmente richiesta la prestazione di attività lavorativa in conformità di predisposti turni di lavoro, l'ingiustificato rifiuto del lavoratore di svolgere l'attività stessa potrebbe dar luogo (oltreché alla mancata corresponsione del relativo specifico compenso) all'applicazione di sanzione disciplinare, se prevista, ma non ad una decurtazione della normale retribuzione globale fissa che copre anche le festività infrasettimanali non lavorate.

Posto pertanto che nel caso in oggetto vi era pieno accordo fra le parti quanto all'assenza della parte ricorrente dal lavoro nella giornata del 15 agosto, diviene rilevante la qualificazione dell'assenza dal lavoro nella giornata di ferragosto. Sotto questo profilo si evidenzia che tra le festività religiose è prevista la giornata del 15 agosto celebrativa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria e ciò ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 28 dicembre 1985 n. 792 (sul punto, oltre al chiaro dettato normativo, anche Cass. n. 4435/04, su un fatto ai limiti del notorio).

La sentenza della Cassazione n. 4772/04 menzionata dalla convenuta è del tutto irrilevante riferendosi alla sola problematica dei compensi e maggiorazioni.

Il ricorso deve essere accolto.

La parte ricorrente aveva pertanto il diritto di assentarsi dal lavoro nella giornata del 15 agosto con riconoscimento dell'assenza quale festività nazionale e non quale ferie.

La Te. S.p.A. deve quindi essere condannata al pagamento di Euro 71,50 in favore della parte ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo del giorno di ferie illegittimamente detratto e non goduto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando:

1) Dichiara il diritto della parte ricorrente ad astenersi dal lavoro il giorno 15/8/07 per festività nazionale;

2) Condanna la Te. S.p.A. al pagamento di Euro 70,20 in favore della parte ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

3) Condanna la Te. S.p.A. al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 430,00 oltre iva e cap da distrarre in favore dell'avv. Ca.Be. antistatario.

Così deciso in l'Aquila il 2 novembre 2009.

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2009.